

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 3

Adunanza 25 gennaio 2005

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI COLLEGNO - VARIANTE PARZIALE N. 2  
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 34 – 12717/2005

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANNI OLIVA, MARCO BELLION, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPIA e ELEONORA ARTESIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di Collegno:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 10 – 9436 del 26/10/2003;
- ha apportato alcune correzioni alle Norme Tecniche di Attuazione e ha preso atto delle modifiche apportate “ex officio” dalla Regione Piemonte all’atto dell’approvazione del Piano Regolatore, mediante la procedura dell’art. 17, comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- ha approvato il progetto definitivo della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente con deliberazione del C.C. n. 7 del 25/02/2004;
- ha adottato il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente con deliberazione C.C. n. 112 del 14/12/2004 che ha trasmesso alla Provincia (*prat. n. 120/2004*) in data 23/12/2004, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 41.948 abitanti nel 1971, 46.578 abitanti nel 1981, 47.161 abitanti nel 1991, 46.641 abitanti nel 2001. Il trend demografico evidenzia, dopo il boom degli anni '60 e '70, una crescita lenta e costante negli anni 80 e 90, e un'attuale decrescita;
- superficie territoriale: 1.829 ettari di pianura.
- è compreso nel Circondario di Torino, sub-ambito di Torino rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- sistema produttivo: appartiene all'ambito di valorizzazione produttiva denominato "*Bacino di Rivoli*";
- il suo centro storico è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) di "*media rilevanza*";
- infrastrutture per la mobilità:
  - è attraversato dalla Tangenziale nord, dalla S.S. n. 24 della Valle di Susa (ora di interesse provinciale), dalla S.P. n. 8, dalla S.P. n.176, dalla S.P. n.177 e dalla S.P. n. 239;
  - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino – Modane e dispone di una stazione importante per quanto riguarda il pendolarismo da e verso il capoluogo, individuata dal vigente P.T.C. quale nodo di interscambio di tipo C1 (porta del Sistema Metropolitano);
  - nella zona di Corso Francia/Via De Amicis è in corso di realizzazione la tratta terminale ovest (provvisoria) della linea metropolitana I, nonché il deposito della medesima linea;
  - il suo territorio, nella porzione a nord rispetto alla tangenziale è interessato dal progetto della linea AC/AV Torino – Lione;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dalla Dora Riparia il cui tracciato è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). per effetto di tale norma, lungo detto corso d'acqua, compete alla regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
  - il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico evidenzia una porzione del territorio comunale (pari circa a 150 ettari complessivi) ricadente nelle fasce A, B e C; è presente un limite di progetto tra le Fasce B e C della lunghezza di 0.789 km;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 112 del 14/12/2004 di adozione, finalizzati a modificare la disciplina relativa all'*altezza massima ed al numero di piani* degli edifici. Tale modifica, a carattere esclusivamente normativo, intende riunificare il criterio di determinazione dell'altezza degli edifici a tetto piano e a falde (per entrambi il livello di gronda) e ricomporre il numero massimo di piani previsti;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottata con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche normative al P.R.G.C. vigente:

- la disciplina per la determinazione delle dimensioni verticali degli edifici del vigente P.R.G.C. è costituita dai parametri *altezza massima* e *numero di piani*; per tali parametri il Piano ha utilizzato definizioni non convenzionali. Da questa prima fase di applicazione del piano, si è rilevato che la sopradescritta disciplina, si è dimostrata eccessivamente interpretabile dando luogo, da un lato, a controversi risultati compositivi, dall'altro, ha escluso dal panorama edilizio collegnese "chiusure" formali e funzionali ampiamente diffuse e consolidate quali la copertura piana "*tout court*" ed il sottotetto non abitabile;
- per tali motivi il progetto preliminare della variante parziale n. 2 intende modificare la disciplina in argomento. Vengono, pertanto, proposti:
  - la riunificazione del criterio di determinazione dell'altezza degli edifici a tetto piano e a tetto a falde (per entrambi la linea di gronda);
  - viene ricomposto il numero massimo di piani previsti. Tale numero massimo di piani, come avviene per la generalità dei Piani Regolatori, rappresenterà il numero massimo di piani "ordinari" (quelli che occupano l'intera porzione dell'edificio e/o sono contenuti entro il filo di gronda). Al di sopra dei piani così definiti: a) se si dispone di ulteriori diritti edificatori (SLP) potranno essere realizzati, purchè contenuti all'interno di una determinata sagoma limite (inclinata del 50%), sottotetti abitabili o piani arretrati; b) se non si dispone di ulteriori diritti edificatori si potrà realizzare un sottotetto non abitabile (per il quale si fissano requisiti fisici che impediranno un suo futuro utilizzo abitativo) oppure una copertura piana;
- attraverso le modifiche proposte, a carattere esclusivamente normativo, non si produce alcun incremento della capacità insediativa residenziale in quanto non vengono modificati gli indici di edificabilità del piano;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune, tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 06/02/2005;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 11/01/2005;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 del Comune di Collegno, adottato con deliberazione del C.C. n. 112 del 14/12/2004, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Collegno la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta